

Procedura Whistleblowing Biesse S.P.A.

Approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 11 maggio
2023

Revisionata in data 26 ottobre
2023

Indice

1. Premessa e scopo	3
2. Riferimenti	3
3. Definizioni	3
4. Responsabilità	5
5. Destinatari e funzioni aziendali coinvolte	7
6. Principi generali	8
7. Procedura	8
7.1. La Segnalazione	8
7.1.1. Oggetto della Segnalazione	8
7.1.2. Come si redige la Segnalazione	10
7.2. Canali di Segnalazione	11
7.3. I soggetti deputati a gestire le Segnalazioni	12
7.4. Accertamento delle Segnalazioni	12
7.5. Esito dell'indagine	14
8. Protezione e responsabilità del Segnalante	14
8.1. Riservatezza e divieto di Ritorsioni e/o atti discriminatori	14
8.2. Misure di sostegno	16
8.3. Responsabilità del Segnalante	17
9. Segnalazione Esterna	17
10. Divulgazione Pubblica	17
11. Archiviazione	18
12. Regime sanzionatorio	18

1. Premessa e scopo

Biesse S.p.A. (nel seguito anche la “**Società**”) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti virtuosi e da un sistema di Corporate Governance che prevenga la commissione di illeciti, garantendo al contempo un ambiente di lavoro in cui si possa serenamente segnalare in buona fede eventuali comportamenti illeciti, promuovendo un percorso virtuoso di trasparenza e rispetto dei principi normativi e delle regole adottate dall’azienda. Per questa ragione, Biesse S.p.A., in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel seguito “**Decreto**” o “D. Lgs. 24/2023”), riconosce l’importanza di adottare una procedura specifica che disciplini la segnalazione di comportamenti illeciti (violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea) lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità di Biesse S.p.A.. Tale procedura costituisce altresì parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Biesse S.p.A..

La presente procedura (nel seguito “**Procedura**”) ha lo scopo di definire adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi ed il trattamento delle segnalazioni di possibili comportamenti illeciti all’interno di Biesse S.p.A..

Biesse S.p.A. vieta e stigmatizza ogni atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque segnali in buona fede potenziali comportamenti illeciti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo adeguate sanzioni, all’interno del sistema disciplinare, nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Al contempo, Biesse S.p.A. adotta altresì adeguate misure sanzionatorie nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

2. Riferimenti

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Direttiva (UE) 2019/1937

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)

Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

3. Definizioni

“**Segnalazione/i**”: qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un

colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle Violazioni.

“Violazioni”: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Biesse S.p.A.; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali rilevanti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società.

“Informazioni sulle Violazioni”: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui il Segnalante o colui che sporge denuncia all’Autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

“Segnalazione Interna”: comunicazione delle Segnalazioni attraverso la predisposta Piattaforma.

“Segnalazione Esterna”: comunicazione scritta o orale delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione Esterna.

“Divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

“Segnalante”: persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo.

“Facilitatore”: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno dello stesso Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

“Contesto Lavorativo”: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

“Persona Coinvolta”: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come

¹ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D. Lgs. 24/2023.

persona comunque implicata nella Violazione segnalata;

“Responsabile del Canale” o **“Responsabile”**: soggetto esterno, dotato di adeguata professionalità, esperienza, risorse ed autonomia organizzativa e funzionale, individuato dalla Società come responsabile della gestione della Piattaforma.

In particolare, la gestione della Piattaforma è stata affidata a BDO Advisory Services S.r.l., nella persona del Dott. Giuseppe Carnesecchi, soggetto terzo in possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza.

“Referenti Interni”: soggetti della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione, a supporto del Responsabile del Canale nella fase delle eventuali indagini; in particolare, la Società ha incaricato il Group Chief Legal and Corporate Affairs Officer ed il Group Chief Audit Executive di Biesse S.p.A..

“Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

“Seguito”: l’azione ovvero le azioni avviate dal soggetto cui è affidata la gestione della Piattaforma.

“Riscontro”: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata.

“Rappresentante Legale”: soggetto a cui appartiene la rappresentanza legale di Biesse S.p.A.

“Consiglio di Amministrazione”: Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A.

“Piattaforma”: canale di Segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 7.2) per trasmettere le Informazioni sulle Violazioni.

“Organismo di Vigilanza (OdV)”: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Biesse S.p.A.;

“Modello 231”: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Biesse S.p.A..

Ulteriori definizioni, non contenute nella presente elencazione, potranno altresì essere incluse nel corpo della Procedura.

4. Responsabilità

Il Responsabile del Canale:

- rende disponibili, anche attraverso la presente Procedura e l'utilizzo della Piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne;
- rilascia alla persona Segnalante il Riscontro di ricevimento della Segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della Segnalazione;
- condivide la Segnalazione con i Referenti Interni definiti nell'ambito della presente Procedura e con l'OdV (nei casi previsti), l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il Riscontro da fornire al Segnalante;
- trasmette al Segnalante il Riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona Segnalante, se richiesti;
- archivia e conserva la documentazione sulla Segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

I Referenti Interni:

- indicano, all'interno della Società, i soggetti da coinvolgere e condividono con questi quanto emerso dall'analisi effettuata dal Responsabile del Canale;
- sono delegati a fornire al Responsabile del Canale Riscontro in merito alle decisioni prese dalla Società per l'approfondimento di quanto oggetto di Segnalazione;
- coordinano e monitorano la fase delle eventuali indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati;
- condividono con il Responsabile del Canale l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il Riscontro da fornire al Segnalante;
- assicurano che tutte le informazioni previste sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, siano rese disponibili sui canali aziendali;
- gestiscono, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, le attività conseguenti ad eventuali Divulgazioni Pubbliche nei casi previsti;
- garantiscono il rispetto del principio di riservatezza.

II Segnalante:

- trasmette le Segnalazioni nel rispetto della presente Procedura;

- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di Segnalazione.

L'OdV:

- nel caso di Segnalazioni rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, coordina e monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, valuta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il Rappresentante Legale:

- interloquisce con ANAC in caso di eventuale Segnalazione Esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione:

- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- approva la presente Procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione del Segnalante.

5. Destinatari e funzioni aziendali coinvolte

La presente Procedura si applica a:

- tutti i dipendenti e collaboratori di Biesse S.p.A.;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti (anche non retribuiti), che svolgono le proprie attività presso Biesse S.p.A.;
- azionisti ed i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché i membri non esecutivi degli organi sociali di Biesse S.p.A.;
- in generale, tutti coloro che, pur essendo esterni a Biesse S.p.A. , operano direttamente o indirettamente per suo conto (ad esempio, agenti, distributori, partner commerciali, ecc.) (insieme, i "Destinatari").

Sono altresì compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza di illeciti nell'ambito del Contesto Lavorativo di Biesse S.p.a., ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;

- allo scioglimento del rapporto.

La presente Procedura viene dunque comunicata a tutti i Destinatari con adeguati mezzi di comunicazione a cura dei Referenti Interni o della funzione richiedente il servizio del soggetto esterno al Gruppo cui la Procedura deve essere comunicata. In particolare, la presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'intranet aziendale, ed è accessibile anche a coloro che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, hanno un rapporto giuridico con Biesse S.p.A. nelle forme sopra citate. A tal fine, la Procedura viene pubblicata in una sezione dedicata del sito aziendale dove sarà presente un link per il tool di Segnalazione.

6. Principi generali

I seguenti principi generali, illustrati in modo più esaustivo di seguito, regolano la presente Procedura:

- a) Divieto di Ritorsioni o atti discriminatori;
- b) Divieto di effettuare Segnalazioni palesemente infondate e/o diffamatorie;
- c) Doveri di indipendenza, riservatezza e professionalità nella gestione delle Segnalazioni;
- d) Protezione dell'identità del Segnalante e confidenzialità delle informazioni;
- e) Protezione del Segnalante;
- f) Adozione di sistema sanzionatorio nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

7. Procedura

7.1. La Segnalazione

7.1.1. Oggetto della Segnalazione

I Destinatari, attraverso gli appositi canali di Segnalazione messi a disposizione da Biesse S.p.A., hanno la possibilità di effettuare Segnalazioni mediante indicazione delle informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali Violazioni (come meglio specificate nel paragrafo 3) acquisite all'interno del Contesto Lavorativo², qualora lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità di Biesse S.p.A., e che riguardino comportamenti che, ad esempio:

- non sono in linea con il Codice di Condotta e le procedure di compliance del Gruppo, compreso per quanto rilevante il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Biesse

² Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa, presente o passato.

S.p.A.;

- non rispettano le leggi vigenti richiamate dal D. Lgs. 24/2023 e applicabili a Biesse S.p.A. (a livello sia nazionale, sia UE);
- potrebbero nuocere in modo significativo agli interessi del Gruppo.

Qui di seguito è riportato un elenco non esaustivo di potenziali fatti o azioni da segnalare:

- una persona non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempia a un obbligo giuridico a cui è soggetta, ad esempio nel campo degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, della protezione della privacy e dei dati personali; o
- la salute o la sicurezza di un individuo è stata, è o può essere messa in pericolo; oppure
- si è verificata o è probabile che si verifichi o si sia verificata una pratica di corruzione; oppure
- è stato commesso, è in corso o potrebbe essere commesso un reato; oppure
- una questione che rientra in uno dei punti precedenti è stata o è probabile che venga deliberatamente occultata.
-

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali³ che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato ed in buona fede: è sanzionato ai sensi del capitolo 12 che segue l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di Ritorsione o intimidazione o di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, è sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che si riveli priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla/e persona/e coinvolte

³ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D. Lgs. 24/2023.

nella segnalazione. Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni oggetto di potenziale segnalazione le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

7.1.2. Come si redige la Segnalazione

La Segnalazione deve fornire gli elementi utili affinché il Responsabile del Canale possa procedere all'analisi dei fatti.

A tal fine, la Segnalazione, sufficientemente circostanziata, dovrà, nei limiti del possibile, essere effettuata fornendo le seguenti informazioni, unitamente all'eventuale documentazione a supporto:

- una chiara e completa descrizione del comportamento, anche omissivo, oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti segnalati sono stati commessi e le relative condotte;
- le generalità o altri elementi (es. qualifica ricoperta, funzione/area di appartenenza) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati o le condotte omesse;
- eventuali soggetti terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Eventuali segnalazioni effettuate omettendo uno o più degli elementi sopra indicati, verranno prese in considerazione laddove le medesime siano sufficientemente circostanziate da consentire una efficace attività di verifica, se del caso mediante interlocuzione con il Segnalante e/o con i soggetti terzi indicati nella Segnalazione.

*

Le **Segnalazioni anonime**, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, ove circostanziate, sono ammesse e, in tal caso, considerate nell'ambito della presente Procedura anche in riferimento alle tutele del Segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione. Tuttavia, le stesse limitano la possibilità per Biesse S.p.A. di effettuare una verifica efficace di quanto segnalato e di adottare adeguate misure sanzionatorie nei confronti del segnalato qualora il Segnalante non acconsenta a rivelare la propria identità in sede di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del segnalato (cfr. par. 8.1 che segue).

Al Segnalante anonimo, successivamente identificato, che ritiene di aver subito condotte ritorsive a seguito di una Segnalazione fatta in precedenza, si applicano le misure di protezione previste al par. 8.1 che segue.

In coerenza a quanto previsto al par. 7.4 che segue, una Segnalazione anonima potrà essere archiviata qualora il Segnalante anonimo non dia seguito ad eventuali richieste di integrazione informativa/documentale e non sia possibile accertare altrimenti i fatti segnalati.

7.2. Canali di Segnalazione

La Segnalazione deve essere trasmessa, in modalità scritta (mediante la compilazione di un form guidato) o orale (mediante un sistema di messaggistica vocale), tramite la Piattaforma “@Whistleblowing” accessibile al link <https://www.biessegroup.com/it/whistleblowing>.

Accedendo alla Piattaforma, il Segnalante, tramite il suddetto sistema di messaggistica a registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il Responsabile del Canale.

La Piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

I dati inseriti nella Piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La Piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della Segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla Piattaforma, non riproducibile, con cui il Segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria Segnalazione ed interagire con il Responsabile attraverso un tool di messaggistica.

In caso di Segnalazione non anonima i dati del Segnalante (“dati utente”) non sono accessibili al Responsabile del Canale. Il Responsabile del Canale, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. “campi in chiaro”) solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all'interno della Piattaforma.

La Segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dal Responsabile del Canale. Il Responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con scadenza ogni 3 mesi. La password policy è aderente alle best practices internazionali.

La Data Retention è regolata da scadenze predefinite con automatici reminder al Responsabile del Canale che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati.

La società BDO, che eroga il servizio di utilizzo della Piattaforma, è certificata ISO27001.

Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere

conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società, in qualità di titolare del trattamento attraverso la Piattaforma è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).

Se il Segnalante effettua la Segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il Responsabile del Canale, la stessa, previo consenso del Segnalante stesso, è documentata a cura del Responsabile del Canale con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale, ovvero, tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il Segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro tramite relativa sottoscrizione.

Qualora la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile del Canale, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing previste dalla legge o dalla presente Procedura o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione deve essere trasmessa tempestivamente (comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento) al Responsabile del Canale utilizzando la Piattaforma di cui sopra, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza. Biesse S.p.A. adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

Nel caso di involontaria trasmissione della Segnalazione a soggetto diverso dal Responsabile del Canale, il Segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

7.3. I soggetti deputati a gestire le Segnalazioni

Destinatario delle Segnalazioni è il Responsabile del Canale, dotato delle necessarie competenze e risorse per la gestione delle Segnalazioni.

La ricezione della Segnalazione da parte del Responsabile del Canale avvia il processo di gestione della Segnalazione. Il Responsabile del Canale procede alla sua "lavorazione" secondo un flow chart di processo definito.

Ai sensi del successivo paragrafo 7.4, è garantito massimo coordinamento con l'attività dell'OdV di Biesse S.p.A., il quale, data la sua particolare posizione di autonomia, indipendenza e professionalità, è elemento centrale del sistema di compliance di Biesse S.p.A. e, in quanto tale, ha facoltà di svolgere le verifiche e richiedere le informazioni ritenute opportune, in conformità a quanto previsto nel Modello 231 di Biesse S.p.A..

7.4. Accertamento delle Segnalazioni

Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Responsabile del Canale rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione e la presa in carico. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione (o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione), dovrà essere fornito allo stesso un Riscontro circa lo svolgimento dell'indagine e la

sua conclusione, assicurandosi che il contenuto di tale Riscontro non pregiudichi eventuali azioni intraprese dalla Società a seguito dell'indagine e/o eventuali indagini in corso svolte da Pubbliche Autorità sui medesimi fatti. Il Riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini.

Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della Segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del Segnalante, il Responsabile del Canale, informato prontamente il Segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al Segnalante periodici aggiornamenti.

*

Il Responsabile del Canale procede con una prima verifica circa la correttezza della Procedura seguita dal Segnalante e del contenuto della Segnalazione, sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente Procedura (c.d. inerenza del contenuto della Segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. In questa fase, qualora il Responsabile del Canale lo ritenga necessario (ad es. in caso di eventuali dubbi), potrà coinvolgere l'Organismo di Vigilanza di Biesse S.p.A. per valutare la rilevanza ex D. Lgs. 231/2001 della Segnalazione.

Il Responsabile del Canale qualora:

- la **Segnalazione non sia inerente** (ad esempio relativa a lamentele di carattere personale, questioni relative alla gestione delle risorse umane, ecc.): informa i Referenti Interni garantendo il principio di riservatezza, formalizza le valutazioni e le decisioni della Società, informa il Segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la Segnalazione ;
- la **Segnalazione sia inerente e circostanziata**: informa, nel rispetto del principio di riservatezza, i Referenti Interni e, qualora si tratti di informazioni di Violazioni rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza di Biesse S.p.A., al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'OdV rispetto al modo con cui gestire la Segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il Responsabile del Canale contatterà il Segnalante tramite la Piattaforma. Se il Segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive, il Responsabile del Canale procede con l'archiviazione della Segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante e informando i Referenti Interni.

Qualora la Segnalazione riguardi un Referente Interno, il Responsabile del Canale contatterà quella tra le due funzioni di cui sopra non interessata dalla Segnalazione e tutte le attività successive che questa Procedura individua (incluse le attività riguardanti le segnalazioni non inerenti, di cui al punto che precede) devono intendersi a carico della stessa.

*

La fase di accertamento si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate sulle Segnalazioni, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, i Referenti Interni valuteranno attentamente la possibilità di coinvolgere professionisti esterni per assistere la Società nella fase di accertamento. I Referenti Interni, nonché i professionisti esterni ove incaricati, potranno effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante (quando identificato) e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

In via esemplificativa, potranno essere richiesti al Segnalante chiarimenti, informazioni e/o documenti ulteriori, tramite la Piattaforma o anche di persona. Ove necessario, potranno anche essere acquisiti atti e documenti dai Referenti Interni, o ci si potrà avvalere del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del segnalato.

I Segnalanti devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive). La mancanza di informazioni o di altre prove, compresa la riluttanza del Segnalante a collaborare a un'indagine, può indurre il Responsabile del Canale ed i Referenti Interni a decidere di concludere che la Segnalazione non ha basi concrete.

Il soggetto segnalato – o comunque implicato nella violazione segnalata – potrà essere ascoltato, o, su sua richiesta, dovrà essere ascoltato, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni e documenti scritti.

Le informazioni raccolte nel corso della verifica, anche se gestite da soggetti terzi coinvolti, devono essere gestite con la massima riservatezza e tenute nell'ambito dei soggetti coinvolti nelle attività di verifica.

7.5. Esito dell'indagine

I Referenti Interni, a chiusura dell'indagine, predispongono un report finale e ne condividono gli esiti con il Responsabile del Canale al fine di procedere con il Riscontro al Segnalante, sia in caso di esito negativo che in caso di esito positivo.

Si specifica che, dalla ricezione della Segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

8. Protezione e responsabilità del Segnalante

8.1. Riservatezza e divieto di Ritorsioni e/o atti discriminatori

Biesse S.p.A. garantisce la massima **riservatezza** sull'identità del Segnalante, del soggetto segnalato e dei soggetti altrimenti indicati nella Segnalazione, nonché sul contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione,

utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità dei Segnalanti e delle persone menzionate nelle Segnalazioni, anche al fine di garantire che chi effettua la Segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di Ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi estranei al processo di gestione della Segnalazione disciplinato nella presente Procedura.

Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità penale o civile del Segnalante e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (a titolo esemplificativo, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.), l'identità del Segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione.

Pertanto, l'identità del Segnalante e l'identità degli Altri Soggetti Protetti (come definiti di seguito) saranno sempre protette e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva pratica scorretta (compresa la Segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro dettaglio che possa portare all'identificazione del Segnalante che ha effettuato la Segnalazione o degli Altri Soggetti Protetti. Ciascuno dei Segnalanti e degli Altri Soggetti Protetti può, separatamente, acconsentire espressamente per iscritto alla divulgazione dei propri dati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo nel caso di consenso espresso del Segnalante.

Gli stessi requisiti di riservatezza si applicano anche alle persone coinvolte/menzionate nella Segnalazione.

I Segnalanti in buona fede saranno garantiti da forme di Ritorsione, discriminazione o penalizzazione secondo quanto previsto da questa Procedura, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli Segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I Segnalanti che ritengono di aver subito una Ritorsione, anche solo tentata o minacciata, a seguito di una Segnalazione fatta in precedenza possono comunicare ad ANAC qualsiasi forma di Ritorsione che ritengano di aver subito (cfr. capitolo 9 che segue), fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione e la lamentata Ritorsione. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli. I Segnalanti che sono stati licenziati a Seguito di una Segnalazione hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere qualsiasi

protezione garantita dalla legge applicabile.

Le menzionate tutele si applicano al Segnalante quando:

- al momento della Segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo della presente Procedura;
- la Segnalazione sia avvenuta in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura.

Tali tutele si applicano anche qualora la Segnalazione avvenga:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Oltre alla protezione concessa al Segnalante, le misure di protezione di cui sopra sono concesse anche nei confronti degli Altri Soggetti Protetti, ovvero:

- a) Facilitatori (ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operando nello stesso Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) persone che si trovano nello stesso Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado;
- c) colleghi del Segnalante che lavorano nel suo stesso Contesto Lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà del Segnalante, nonché enti che operano nello stesso Contesto Lavorativo del Segnalante.

8.2. Misure di sostegno

Il Segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell’elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale”) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione

dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8.3. Responsabilità del Segnalante

Come anticipato in precedenza, sanzioni disciplinari possono essere applicate al Segnalante che effettua Segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le normative sul lavoro applicabili.

Eventuali forme di abuso del whistleblowing, quali Segnalazioni palesemente opportunistiche, calunniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di whistleblowing, sono altresì soggette a sanzioni disciplinari e/o responsabilità ai sensi della normativa vigente.

9. Segnalazione Esterna

Nel caso in cui il Segnalante abbia:

- **già effettuato una Segnalazione Interna** ai sensi del precedente capitolo 7 e questa non ha avuto seguito nei termini previsti dallo stesso capitolo; oppure
- **fondati motivi** per ritenere che, se facesse una Segnalazione Interna, questa non avrebbe un Seguito efficace o che la stessa Segnalazione potrebbe comportare il rischio di Ritorsioni; oppure
- **fondati motivi** per ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;

il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna ad ANAC. Chiunque effettui una Segnalazione Esterna sarà tutelato secondo quanto previsto al capitolo 8 che precede. La Segnalazione può avvenire in forma scritta, attraverso le piattaforme informatiche o gli altri mezzi implementati da ANAC, o in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata implementato da ANAC. ANAC deve garantire la massima riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Per una disciplina più dettagliata, si rimanda al sito istituzionale di ANAC www.anticorruzione.it.

10. Divulgazione Pubblica

In via residuale e subordinata, il Segnalante potrà procedere con una Divulgazione Pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una Segnalazione Interna ovvero Esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna senza aver ricevuto Riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la Violazione

- costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna comporta il rischio di Ritorsioni ovvero può non avere efficace Seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione può essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

11. Archiviazione

La documentazione utilizzata per lo svolgimento delle attività (anche in caso segnalazioni non inerenti) deve essere conservata con apposita catena di custodia digitale.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Nell'archivio delle Segnalazioni, i dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

I dati personali – comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari – comunicati nell'ambito della Segnalazione saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR") e secondo le relative politiche aziendali.

12. Regime sanzionatorio

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di Ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla Segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancate istituzione dei canali di Segnalazione, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle Segnalazioni,
- responsabilità civile della persona Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa

grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;

- nonché nei confronti di chiunque violi la presente Procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.

